Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2166

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 430.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. Pag. 2168

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 431.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX . . . . Pag. 2174

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1941-XIX, n. 432.
Integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra . . . . Pag. 2189

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 433.
Revoca di dichiarazione di zona malarica per i comuni di Centola, Ceraso e S. Mauro Labruca (Salerno). . . . Pag. 2189

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 434.
Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo Piaggio » con sede in Genova . . . . Pag. 2189

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 435.
Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato . . . . Pag. 2189

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 436.
Erezione in ente morale della Fondazione « Alfredo Trombetti » con sede presso la Regia università di Bologna. Pag. 2189

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Cecilietta » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2189

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone e Posta Grande a Capo » nel Tavoliere di Puglia . . . . Pag. 2190

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Conca » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2190

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2191

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1941-XIX.
Disciplina della distribuzione delle « croste » provenienti dalla spaccatura delle pelli bovine ed equine. . . . . . Pag. 2191

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Nomina del dott. Bruno Kiniger a sindaco e presidente del Collegio della Società anonima « Rhodiaceta italiana » con sede a Milano . . . . Pag. 2192

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1941-XIX.
Conferimento dei poteri straordinari al vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria. Pag. 2192

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova. Pag. 2193

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brescia . . . . Pag. 2193

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.
Approvazione del piano di riparto attivo del Sindacato edile infortuni con sede a Milano . . . . Pag. 2193

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Macerata . . . . Pag. 2193

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 aprile 1941-XIX.
Approvazione della donazione alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. in Mugnano del Cardinale . . . . Pag. 2194

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: 131° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . Pag. 2194

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2195

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro (Modena) . . . Pag. 2195

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Varianti al concorso a posti di gruppo B e C nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro . . . . Pag. 2195

Varianti al concorso a posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale . Pag. 2195

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche . . . . Pag. 2196

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria generale del concorso a 12 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada . . . . Pag. 2196

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1940-XIX, *registro 11, Africa Italiana, foglio 222.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Negri Luigi di Romolo e di Argia Montebove, nato il 7 dicembre 1897 a Roma, capitano. — In un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, guidava il proprio reparto con eccezionale perizia, dando luminosa prova di ardimento, di serena calma e sprezzo del pericolo, malgrado l'intenso fuoco avversario. Già distintosi in precedente fatto d'arme. — Salè, 18 novembre 1938 - Gorò, 19 marzo 1939.

Oppezzo Ugo fu Marcello e di Merlo Carmelina, nato a Biella il 4 settembre 1900, sottotenente. — Ufficiale di non comuni doti di ardimento, si gettava risolutamente, alla testa della propria compagnia, contro ingenti forze nemiche che minacciavano la colonna salmerie. Riusciva a disperdere e ad infliggere loro ingenti perdite. Esempio di coraggio, spirito di iniziativa e assoluto sprezzo del pericolo. — Zurià-Muhi-Moidir, 30 novembre-6 dicembre 1938-XVII.

Veneri Pietro fu Nestore e fu Piccini Aristea, nato il 13 ottobre 1896 a S. Marcello (Ancona), 1° capitano. — Comandante di compagnia fucilieri, la conduceva coraggiosamente in combattimento in appoggio di reparti già impegnati e, successivamente, respingeva ripetuti e sanguinosi attacchi di grosse formazioni nemiche. — Adi Remoz, 9 marzo 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA.

Dell'Osa Pietro di Ferdinando e di Cesare Grazia, nato il 18 dicembre 1914 a Nociano (Pescara), alpino. — Durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto cadere un brigadiere dei CC. RR. che, impossibilitato a difendersi per grave lussazione riportata ad una spalla, stava per cadere nelle mani del nemico vicinissimo, si slanciava fra i primi del suo reparto al contrattacco, sventando la grave minaccia. Ritornato presso il caduto, noncurante dell'intenso fuoco avversario, non desisteva dalla lotta fintantochè il superiore era trasportato in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e spirito di cameratismo. — Tarà Mosobit, 14 dicembre 1938-XVII.

Ferrari Ettore fu Giuseppe e fu Pellegrinelli Maria, nato a Berceto (Parma) il 29 gennaio 1913, sergente. — Comandante di un plotone incaricato del fiancheggiamento della colonna, sorprendeva elementi avversari in attesa di tendere agguati. Con fulminea azione li attaccava e, in condizioni difficili di terreno, infliggeva loro perdite, costringendo i superstiti a disperdersi, per cercare scampo nei vicini burroni. Bella figura di combattente capace e valoroso. — Zona di Monte Dause, 3 aprile 1939-XVII.

La Morticella Osvaldo fu Marco e di Lancione Giuseppa, nato il 6 maggio 1913 a Scanno (L'Aquila), capo squadra M.V.S.N. — Sottufficiale addetto al comando di una colonna operante, trovatosi ripetute volte soggetto all'insidioso fuoco dell'avversario, con pronta reazione rintuzzava coraggiosamente i tentativi nemici, portando sempre a felice compimento gli incarichi affidatigli. — A.O.I., 20 ottobre 1938-31 gennaio 1939-XVII.

Minen Adelchi di Luigi e di Coscani Maria, nato a Premariacco (Udine) il 23 ottobre 1912, caporal maggiore. — Durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto cadere un brigadiere dei CC. RR. che, impossibilitato a difendersi per grave lussazione riportata ad una spalla, stava per cadere nelle mani del nemico vicinissimo, si slanciava fra i primi del suo reparto al contrattacco, sventando la grave minaccia. Ritornato presso il caduto, noncurante dell'intenso fuoco avversario, non desisteva dalla lotta fintantochè il superiore era trasportato in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e spirito di cameratismo. — Tarà Mosobit, 14 dicembre 1938-XVII.

Spada Atride fu Marino e di Coderno Regina, nato a S. Paulo (Brasile) il 16 marzo 1903, alpino. — Durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto cadere un brigadiere dei CC. RR. che, impossibilitato a difendersi per grave lussazione riportata ad una spalla, stava per cadere nelle mani del nemico vicinissimo, si slanciava fra i primi del suo reparto al contrattacco, sventando la grave minaccia. Ritornato presso il caduto, noncurante dell'intenso fuoco avversario non desisteva dalla lotta fintantoché il superiore era trasportato in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e spirito di cameratismo. — Tarà Mosobit, 14 dicembre 1938-XVII.

Schiavo Angelo di Domenico e fu Travo Anna, nato a Castelgomberto (Vicenza), il 28 luglio 1906, caporale. — Durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto cadere un brigadiere dei CC. RR. che impossibilitato a difendersi per grave lussazione riportata ad una spalla, stava per cadere nelle mani del nemico vicinissimo, si slanciava fra i primi del suo reparto al contrattacco, sventando la grave minaccia. Ritornato presso il caduto, noncurante dell'intenso fuoco avversario non desisteva dalla lotta fintantoché il superiore era trasportato in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e spirito di cameratismo. — Tarà Mosobit, 14 dicembre 1938-XVII.

Tenaglia Narciso di Anselmo e di Tanel Maria, nato a Spor (Trento) il 29 marzo 1913, caporal maggiore. — Durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto cadere un brigadiere dei CC. RR. che, impossibilitato a difendersi per grave lussazione riportata ad una spalla, stava per cadere nelle mani del nemico vicinissimo, si slanciava fra i primi del suo reparto al contrattacco, sventando la grave minaccia. Ritornato presso il caduto, noncurante dell'intenso fuoco avversario non desisteva dalla lotta, fintantoché il superiore era trasportato in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e spirito di cameratismo. — Tarà Mosobit, 14 dicembre 1938-XVII.

Asserez Cahasa, ascari. — Durante uno scontro con forze nemiche dava prova d'ardimento e sprezzo del pericolo, rimanendo ferito. — Sancallé, 16 aprile 1939-XVII.

(1488)

Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 378.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alboreto Alfonso fu Alessandro e fu Concetta Picciotto, nato a Milano il 3 luglio 1895, capitano di complemento. — Comandante di colonna fiancheggiante scontratosi col grosso delle organizzazioni nemiche, con abile manovra e successivi assalti condotti con ardimento e sprezzo del pericolo, riusciva a travolgere e ricacciare i nemici da tre successive posizioni, infliggendo loro gravissime perdite.

MEDAGLIA DI BRONZO

Maraventano Saverio Michele fu Antonio e di La Rocca Nunzia, nato a Cattolica Eraclea (Agrigento), tenente colonnello in s.p.e. — In tre combattimenti contro ben munite posizioni avversarie, faceva rifulgere la sua capacità e il suo coraggio personale, dando esempio costante ai suoi dipendenti. Nei rastrellamenti compiuti a largo raggio e nei lunghi inseguimenti, in terreno impervio, infliggeva al nemico gravi perdite, contribuendo al buon esito delle operazioni.

Pollino Giuseppe fu Pasquale e di Ferrero Rosa, nato a Cavagnolo (Torino) il 23 ottobre 1890, maggiore in s.p.e. — In tre giornate di combattimento, in cui non mancarono momenti epici e ripetuti episodi all'arma bianca, conduceva il battaglione ai suoi ordini con fermezza, perizia e valore, dando a tutti, col proprio esempio, la certezza della vittoria.

Assen Imer, ascari. — Giungeva tra i primi su una posizione avversaria e, sebbene ferito, rimaneva in linea, incitando i compagni.

Ghebreghergbis Ogbè, zaptié (991). — Già distintosi in precedenti azioni per coraggio e sprezzo del pericolo. Durante uno scontro assaltava i nemici fugandoli; contrattaccato, poi, da rilevanti forze avversarie, benchè ferito ad una gamba continuava a combattere e ad incitare i compagni alla lotta.

Geresus Cassai, zaptié (1929) (*alla memoria*). — Durante ostinati attachi nemici alla retroguardia ed alle salmerie della colonna, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Successivamente concorreva a sventare un pericoloso aggiramento avversario, e, mentre difendeva strenuamente, con lancio di bombe a mano, una mitragliatrice pesante che, inceppatasi, stava per cadere in mano dei nemici, cadeva colpito a morte.

Gheresillase Bahatà, zaptié (409) (*alla memoria*). — Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e sprezzo del pericolo. Volontariamente partecipava a vari rifornimenti idrici in zona infestata dai nemici. Fatto segno a violento attacco opponeva tenace resistenza ma cadeva sul campo mentre incitava alla lotta i compagni.

Hamed Mohamed Buscirà, ascari. — Ferito rifiutava ogni soccorso per non distogliere uomini dal combattimento. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio.

Imer Abegaz, ascari. — Capo arma tiratore di mitragliatrice pesante, benchè ferito ad un braccio non desisteva dall'assolvere il suo compito fino ad azione ultimata, dando prova di alto senso del dovere.

Maiò Dessù, ascari. — Porta ordini, rimasto ferito mentre recapitava un ordine, riusciva, trascinandosi carponi, ad assolvere il compito ricevuto cadendo poi privo di sensi. Esempio di alto senso del dovere.

Mammò Zaudiè, ascari. — Ferito, rinunziava ad ogni immediata cura, rimanendo calmo e sereno al suo posto di combattimento.

Osman Chiscià, zaptié (2290) (*alla memoria*). — In aspri combattimenti, dava prova di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. Volontariamente partecipava a vari rifornimenti idrici in zona infestata da nemici, fatto segno a violento attacco, opponeva tenace resistenza ma cadeva sul campo mentre incitava i compagni alla lotta.

Raggasà Abbafoghi ascari. — Ferito continuava a combattere, recandosi al posto di medicazione solo al termine dell'azione. Esempio di sacrificio ed attaccamento al dovere.

Teclaimanot Gheremariam, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, rifiutava ogni soccorso e si slanciava tra i primi al contrattacco di numerose forze nemiche. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo.

Teghegnè Zegheiè, ascari. — Benchè ferito non abbandonava il suo posto di combattimento, dando mirabile esempio di attaccamento al dovere ».

Zellechè Adal, ascari (28295) (*alla memoria*). — Comandante di pattuglia, durante un combattimento riusciva a fornire al proprio comandante utili informazioni, nonostante il concentrato tiro avversario diretto contro la pattuglia stessa. Successivamente si lanciava tra i primi contro la posizione nemica, ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso e incitava i compagni alla lotta. Poco dopo, per la gravità della ferita, lasciava la vita sul campo. Esempio di valore e di dedizione al dovere.

CROCE DI GUERRA

Agagè Gurbo, ascari. — Ferito leggermente, rimaneva per sei ore al suo posto di combattimento, destando l'ammirazione dei compagni.

Agusanà Gherenchiel, ascari (58254). — Tiratore di fucile mitragliatore, dopo aver inflitto gravi perdite al nemico con precise raffiche della propria arma, si lanciava al contrattacco alla testa del proprio reparto, sgominando gli ultimi nuclei avversari annidati in una capanna. Esempio di perizia, calma e valore.

Alì Tute, ascari (71266). — Offertosi spontaneamente di pattuglia, precedeva i suoi compagni con esemplare coraggio, slancio e sprezzo del pericolo e raggiungeva fra i primi la posizione nemica, volgendo in fuga l'avversario.

Asghedon Debbessai, zaptié (2339). — In dieci giorni di aspri ed accaniti combattimenti dava bella prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Prendeva parte, volontariamente, con un gruppo di animosi, ad un'azione intesa a snidare nuclei di nemici che da un'altura infliggevano sensibili perdite ai reparti in linea, riuscendo nell'intento. Successivamente, durante un'uscita della sua compagnia, attaccato improvvisamente da forti masse di nemici che, favorite dal terreno, tentavano di accerchiarlo, si distingueva nel contrattacco alla baionetta e contribuiva validamente a disperderle, con lancio di bombe a mano, infliggendo loro perdite.

Assen Uadai, ascari. — Nel corso di un combattimento, assumeva il comando di una squadra e, incurante del violentissimo fuoco nemico, la conduceva all'attacco, dimostrando coraggio personale e sprezzo del pericolo.

Camun Bahar, ascari (69808). — Durante venti ore di combattimento, quale porta ordini del comando di battaglione, attraversava più volte incurante del pericolo, zone intensamente battute dall'avversario.

Gherezghier Tuoldeberhan, ascari (74148). — Durante un combattimento si prodigava infaticabilmente, recapitando comunicazioni al comando di battaglione ed agli elementi avanzati, e incitava i compagni al combattimento.

Gheresghier Agos, ascari (107423). — Porta arma tiratore di fucile mitragliatore, colpito a morte il capo arma e ferito il porta munizioni, da solo fronteggiava e poneva in fuga un forte nucleo di nemici. Successivamente in dieci giorni di combattimento, si distingueva per coraggio e ardimento.

Gutemà Fantà, ascari. — Si lanciava all'assalto animosamente, rimanendo gravemente ferito.

Hamed Hassen, ascari (66712). — Offertosi spontaneamente di pattuglia, precedeva i suoi compagni con esemplare coraggio, slancio e sprezzo del pericolo e raggiungeva fra i primi la posizione nemica, volgendo in fuga l'avversario.

Ibrahim Alì, ascari (63071). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, accortosi che forze nemiche tentavano circondare il reparto, si lanciava tra i primi all'assalto riuscendo a fugare il nemico.

Ibrahim Osman, ascari. — Ferito rimaneva sul posto fino al termine dell'azione.

Kalil Uodetù, ascari. — Porta munizioni di squadra mitraglieri, durante un combattimento si slanciava arditamente, insieme ad altri compagni contro nuclei nemici che minacciavano un'arma, fugandoli a colpi di bombe a mano.

Libab Durrut, ascari (71278). — Durante venti ore di combattimento, quale porta ordini del comando di battaglione, attraversava più volte incurante del pericolo, zone intensamente battute dall'avversario.

Mammò Derres, ascari. — Isolato e leggermente ferito ad una mano, sosteneva violento corpo a corpo con due nemici riuscendo a sopraffarli.

Mahamud Gerge, ascari (69987). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, accortosi che forze nemiche tentavano circondare il reparto, si lanciava tra i primi all'assalto riuscendo a fugare il nemico.

Mogos Dulfù, zaptiè (1634). — In aspri e accaniti combattimenti si distingueva per coraggio e intrepidezza. Durante un'uscita della sua compagnia, dopo aver sgominato i nemici alla baionetta, assalito da forze assai superiori di numero, balzati da trinceramenti mascherati nella boscaglia, che tentavano di accerchiarlo, sfidava ad alta voce l'avversario e, dopo avergli inflitto gravi perdite, si ritirava, solo in seguito ad ordine ricevuto, aprendosi il passaggio con le bombe a mano. Esempio di elevate virtù militari.

Mohamed Salek, ascari (63858). — In un violento scontro, giunto tra i primi nella posizione nemica affrontava risolutamente gli ultimi difensori, che volgeva in fuga con lancio di bombe a mano.

Mohamed Nur Ali, ascari (62681). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, accortosi che forze nemiche tentavano circondare il reparto, si lanciava tra i primi all'assalto riuscendo a fugare il nemico.

Salia Said, ascari. — Porta munizioni di squadra mitraglieri, durante un combattimento si slanciava arditamente, insieme ad altri compagni, contro nuclei nemici che minacciavano un'arma, fugandoli a colpi di bombe a mano.

Sirag Salech, ascari (66132). — Porta arma, durante violento combattimento, dopo aver falciato con precise raffiche i nemici, partecipava all'assalto di posizioni avversarie, dando prove di valore. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Terghegnè Belai, ascari. — Ferito non abbandonava il suo posto di combattimento finchè non perdeva i sensi.

(862)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 430.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e la quota stabilita dall'art. 20 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, per sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, sono inscritte per lire 331.000.000 nella parte ordinaria, al capitolo n. 60, e per lire 614.000.000 nella parte straordinaria al capitolo n. 74.

Art. 3.

E' autorizzata l'inscrizione della somma di lire 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1941-42, per la costituzione di scorte intangibili.

Art. 4.

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 75.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, da inscriversi in tre rate di lire 25.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1943-44.

Art. 5.

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 75.000.000 per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, da inscriversi in tre rate di lire 25.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1943-44.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1941-42, complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1941-42, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1941-42 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi Vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi Viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere Materiale per l'esercizio, ecc.
Difese marittime e costiere, ecc.
Combustibili liquidi e solidi, ecc.
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	3.600.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero; fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	600.000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	90.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	40.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	31.500 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	80.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti, al personale subalterno ed a quello salariato pel servizio dei fari, in attività di servizio	30.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	83.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, al personale tecnico, ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato	575.000 —
13	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale — Indennità ai membri di Commissioni	250.000 —
14	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	445.000 —
15	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	8.000 —
16	Spese casuali	12.000 —
17	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	*per memoria*
		5.994.500 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	74.000.000 —
19	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	38.000.000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		112.100.000 —
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO.	
21	Personale civile tecnico e personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	6.100.000 —
22	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	3.100.000 —
23	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della medesima - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	160.000 —
		9.360.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
24	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*)	110.000.000 —
25	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)	2.100.000 —
26	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	270.000 —
27	Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*)	222.000.000 —
28	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	50.000.000 —
29	Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	79.000.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	200.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari - Spese inerenti al funzionamento della pre-post-marinara	28.000.000 —
32	Difese costiere - Soprassoldi al personale	1.100.000 —
33	Servizio semaforico e radiotelegrafico — Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	3.000.000 —
34	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	4.500.000 —
35	Retribuzione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	3.800.000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (Regio decreto 2 giugno 1924-II, n. 931)	830.000 —
37	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali per i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e per gli estranei	9.500.000 —
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	16.000.000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	13.000.000 —
41	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.	95.000.000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	16.000.000 —
43	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto (*Spese fisse*)	544.000 —
44	Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	80.000 —
45	Servizio idrografico — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e tecnico del Regio Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	780.000 —
46	Servizio idrografico - Materiale	500.000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	9.000.000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	1.800.000 —
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi - Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica, e per la relativa manutenzione, negli immobili militari marittimi - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	26.000.000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	8.000.000 —
51	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche: fisici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri, tecnici, disegnatori tecnici, contabili, d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale (*Spese fisse*)	21.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
52	Indennità di gestione e di responsabilità	108.000 —
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	16.500.000 —
54	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	125.000.000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	4.000.000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina - Spese relative - Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili - Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi - Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione - Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	400.000.000 —
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	90.000.000 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	20.000.000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali Spese per il movimento e trasporto dei materiali Spese per i musei navali - Spese per l'intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della Regia marina e pel funzionamento della relativa Commissione superiore	22.000.000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata — Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico — Acquisto di navi già costruite	331.000.000 —
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina — Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	500.000.000 —
62	Rinnovamento munizionamento e torpedini — Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo — Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	85.000.000 —
63	Personale lavorante — Mercedi giornaliere, cottimo e premi — Sussidi — Soprassoldi — Missioni, trasferte e spese d'assicurazione — Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	230.000.000 —
64	Personale salariato non di ruolo, addetto agli uffici — Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione	28.000.000 —
65	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	*per memoria*
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	4.000.000 —
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	500.000 —
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	800.000 —
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	800.000 —
		2.869.512.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
70	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio — Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	300.000 —
71	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	1.090.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
72	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923-I, n. 945 e 7 giugno 1928-VI, n. 1536)	300.000 —
73	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*) . .	620.000 —
		2.310.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
74	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . .	794.000.000 —
75	Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	20.000.000 —
76	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante — Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	75.000.000 —
77	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	35.000.000 —
78	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	352.630 —
		924.352.630 —
	SPESE DIVERSE.	
79	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (articolo 1, commi 2° e 3° del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076)	108.400 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
80	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (Regio decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3049).	100.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.994.500 —
	Debito vitalizio	112.100.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	9.360.000 —
	Spese per la marina militare	2.869.512.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2.996.966.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	2.310.000 —
	Spese per la marina militare	924.352.630 —
	Spese diverse	108.400 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	926.771.030 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	100.000.000 —
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	1.026.771.030 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.023.737.530 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	3.923.737.530 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	100.000.000 —
	Totale generale . . .	4.023.737.530 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1941-42, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e articolo 3 della presente legge).

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della R. marina, ecc.

Capitolo n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 32. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. — Retribuzione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 36. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 41. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.). Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 64. — Personale salariato non di ruolo, addetto agli uffici - Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione.

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263).

Capitlo n. 70. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)

Capitolo n. 73. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 431.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 8 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 508, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 1.040.000.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164, dal R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e dalla legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di L. 1.040.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	38.500.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali	2.500.000 —
3	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	100.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	7.900.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni	500.000 —
6	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	300.000 —
7	Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*)	1.589.750 —
8	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	130.000 —
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	40.000 —
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	95.000 —
11	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
13	Spese casuali	80.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	48.700 —
15	Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura e idrobiologia)	2.500.000 —
16	Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	2.000.000 —
		56.288.450 —
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*).	14.500.000 —
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	15.000 —
19	Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale Fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	288.000 —
		14.803.000 —
	Agricoltura.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
20	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	218.500 —
21	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, della legge 26 settembre 1920, n. 1363	620.000 —
22	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	400.000 —
23	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e legge 21 giugno 1928-VI, n. 1391)	2.800.000 —
24	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	400.000 —
25	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923-II, n. 1512)	51.000 —
26	Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	60.000 —
27	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	550.000 —
28	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2690 e Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 617)	565.000 —
29	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923-I, n. 2125)	85.000 —
30	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi Osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931-IX, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
31	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e della enologia (Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701)	200.000 —
32	Contributo dello Stato nella spesa di gestione dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose (articolo 19, lettera *b*), della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266)	*per memoria*
33	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99)	170.000 —
		7.319.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	II. — Sperimentazione pratica e propaganda agraria.	
34	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra, acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura	1.200.000 —
35	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932-X n. 826 e Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149)	1.900.000 —
36	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-Anno VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie	2.045.000 —
37	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		5.530.000 —
	III. — Meteorologia e climatologia.	
38	Studi sui fenomeni atmosferici Spese e concorsi per il servizio meteorologico e climatologico Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia e climatologia	200.000 —
	IV. — Zootecnia e caccia.	
39	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (leggi 29 giugno 1929-VII, n. 1366 e 27 maggio 1940-XVIII, n. 627) - Industria lattifera alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	16.950.000 —
40	Contributo per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644; Regio decreto 18 febbraio 1932-X, n 166; articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923-I, n. 2125, 4 maggio 1924-II, n 966, articoli 2 e 3 del testo unico approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	13.000.000 —
41	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica Contributi per gli osservatori ornitologici ed oasi di protezione della fauna Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia Studi e pubblicazioni — Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (articolo 93 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	650.000 —
42	Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina - Contributi ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati Contributi alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori - Contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 83 e 92 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	300.000 —
43	Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (articolo 61 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	*per memoria*
44	Somma da erogare per il mantenimento dei guardia-caccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016	*per memoria*
		30.900.000 —
	CREDITO AGRARIO.	
45	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	25.500 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
46	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922-I, numero 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, 11 gennaio 1923-I, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923-I, n. 1511, 24 gennaio 1924-II, n. 168, convertito nella legge	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	17 aprile 1925-III, n. 473, 4 gennaio 1925-III, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233, e legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	140.000 —
47	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	6.600.000 —
48	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	475.000 —
49	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	120.000 —
		7.635.000 —
	Spese generali.	
50	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 e 24 dicembre 1928-VII, n. 3207, e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242)	49.000.000 —
51	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria — Competenze ai membri di commissioni	2.700.000 —
52	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	2.000.000 —
53	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.400.000 —
54	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 e Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327)	2.350.000 —
55	Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	82.400 —
56	Premi di operosità e rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	86.500 —
57	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90.000 —
		57.708.900 —
		65.343.900 —
	Bonifica integrale.	
58	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3244, e successive modificazioni ed aggiunte)	90.000 —
59	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	4.300.000 —
60	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	270.000 —
		4.660.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
61	Indennità e rimborso di spese per missioni; competenze ai membri di comitati, interessanti i servizi straordinari per la battaglia del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901; Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	1.700.000 —
62	Spese relative a sopraluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'espletamento del concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo e della concessione dei contributi intesi ad estendere la superficie olivata (articolo 10, n. 3, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, numero 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188)	300.000 —
63	Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927-V, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale.	5.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
64	Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto — Retribuzioni al personale non di ruolo specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate (articolo 6 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156)	500.000 —
65	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	200.000 —
66	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	200.000 —
67	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione. o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI. n. 215 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164) (*Spesa d'ordine*)	1.500.000 —
		9.400.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
68	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (articolo 33 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e art. 9, secondo comma, del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 38) (*Spesa ripartita*) (4ª rata)	7.000.000 —
69	Contributi al settore della viticolura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 3 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411)	*per memoria*
70	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	193.500 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
71	Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata (articolo 10, n. 2, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188) (*Spesa ripartita*) (3ª delle cinque rate)	7.300.000 —
72	Contributi agli agrumicoltori nelle spese relative ad operazioni di lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti o infetti (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) — (ultima delle quattro rate)	1.500.000 —
73	Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) — (4ª delle dieci rate)	4.500.000 —
74	Contributi nelle spese per la ricostituzione di pescheti, pereti, susineti, mandorleti e noccioleti (articolo 4, lettera *a*) ed articolo 5, n. 1, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*)	402.500 —
75	Contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti (articolo 4, lett. *b*) ed articolo 5, n. 2, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*)	280.000 —
76	Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno, di ciliegio, di susino, di albicocco e di mandorlo (art. 4 lettera *c*) ed articolo 5, n. 3, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) (3ª delle 10 rate).	2.955.000 —
77	Contributi ai Consorzi provinciali dell'agricoltura nell'onere degli interessi sulle anticipazioni occorrenti per l'esecuzione d'ufficio della lotta contro i parassiti animali o vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di albicocco e di mandorlo (art. 4, lettera *d*), ed articolo 5, n. 4, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*).	455.000 —
78	Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi (articolo 4, lettera *f*) ed articolo 5, n. 6, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156 (*Spesa ripartita*)	300.000 —
		24.886.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
79	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	2.600.000 —
80	Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, per la partecipazione degli enti e delle associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, per le gare e concorsi nazionali e locali per la vittoria del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regi decreti-legge 29 luglio 1925-III, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951	4.700.000 —
81	Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (art. 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, modificato dalla legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745 e dalla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 652) (*Spesa ripartita*) . . .	8.000.000 —
		15.300.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
82	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925-IV, n. 2188)	317.500 —
83	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
		351.500 —
	IV. — *Zootecnia.*	
84	Contributi e premi alla stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 e legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	2.000.000 —
85	Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali; l'aumento della produttività dei prati artificiali; la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera (articolo 14 lettera *a*, della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	7.150.000 —
86	Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-culturale dei pascoli montani (articolo 14, lettera *b*), della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	5.000.000 —
87	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298 e legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1635) (*Spesa ripartita*)	1.800.000 —
88	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati (articolo 4 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 154) (*Spesa ripartita*)	2.000.000 —
		17.950.000 —
	V. — *Demani e usi civici.*	
89	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
		58.887.500 —
	CREDITO AGRARIO ED INTERVENTI PER LA TUTELA ECONOMICA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA.	
90	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3139, e successive modificazioni . .	28.000.000 —
91	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924-II, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, numero 562, 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561, e 1° luglio 1926-IV, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 982	3.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
92	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1877) . . .	2.200.000 —
93	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928-VI, n. 586 (quattordicesima rata)	2.200.000 —
94	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1380 (quattordicesima rata)	800.000 —
95	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1107)	1.500.000 —
96	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931-IX, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 520, 5 dicembre 1932-XI, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 405, e Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 199 — Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'articolo 87 del citato testo unico	672.718 —
97	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 231 - (7ª delle dieci rate)	1.500.000 —
98	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1786), 24 settembre 1931-IX, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931-X, n. 1665), e 22 luglio 1932-X, n. 1069 (legge 30 marzo 1933-XI, n. 331), per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* - 11ª delle venticinque rate)	2.500.000 —
99	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931-IX, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	24 settembre 1931-IX, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 312, dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 180 (10ª e 11ª rata delle due serie di 25 annualità). . .	46.800.000 —
100	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974 convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (10ª delle venticinque rate)	500.000 —
101	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (10ª delle venticinque rate) . .	1.500.000 —
102	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (9ª delle venticinque rate) . .	2.200.000 —
103	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (9ª delle venticinque rate)	1.000.000 —
104	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931-X, n. 1484) - (11ª delle 30 rate)	1.900.000 —
105	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932-X, n. 752) (10ª delle 30 rate)	6.000.000 —
106	Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, numero 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 249, e del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1602, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 81	8.831.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
107	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932-X, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, e legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213 e legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 325)	4.000.000 —
108	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, e legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 325)	2.400.000 —
109	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925-III, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561	2.000.000 —
110	Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 4 e 14 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877).	1.000.000 —
111	Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini ed impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso — Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli istituti statali di sperimentazione agraria — Contributi ai Consorzi Provinciali fra i produttori dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per l'organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole (legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	40.000.000 —
		164.003.718 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
112	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927-V, n. 1125 e successive modificazioni)	1.000.000 —
113	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	700.000 —
114	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
		1.700.000 —
	Spese generali.	
115	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	122.000 —
116	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	*per memoria*
117	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa	40.000 —
118	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	150 000 —
		312.000 —
		2.012.000 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	1. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
119	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, articolo 39 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3267, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, articolo 2 della legge 2 gennaio 1940 Anno XVIII, n. 1 e legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842)	475.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
120	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 4° comma 51, lettera *b*), e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215; articolo 4 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 6 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 e articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 e legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842)	200.000.000 —
121	Contributo straordinario all'Ente ferrarese di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1975)	5.000.000 —
122	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
123	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) - (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
124	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2430)	9.000.000 —
		696.500.000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
125	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*, 6, 13, 49 - 1° e 2° comma - 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successsive modificazioni)	418.049.099 —
126	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successive modificazioni)	38.549.000 —
		456.598.099 —
		1.153.098.099 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
127	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale.	
128	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	10.000.000 —
129	Conferimento dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (articolo 5 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 e articolo 3 del Regio decreto 26 febbraio 1940-XVIII, n. 247)	25.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Agricoltura.	
130	**Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766**	*per memoria*
	Foreste.	
131	**Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale**	200.000 —
		35.200.000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
132	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* - 27ª delle 50 rate) . .	105.105 —
	Agricoltura.	
133	**Somme dovute dai consorzi provinciali dell'agricoltura da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987. (*Spesa obbligatoria*)**	40.000 —
134	**Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) 24ª delle 35 annualità)**	10.716 —
	Bonifica integrale.	
135	**Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*)**	21.000.000 —
	Credito agrario.	
136	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562	6.149.778 —
		27.305.599 —
	IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO COLL'ENTRATA.	
	Bonifica integrale.	
137	**Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da Istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, numero 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784**	*per memoria*
	Credito agrario.	
138	**Spese per la concessione di contributi governativi previsti dal Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, a carico di fondi somministrati da Istituti sovventori a' sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784**	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di **Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania**
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	56.288.450 —
	Debito vitalizio	14.803.000 —
	Agricoltura	43.949.500 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	65.343.900 —
	Bonifica integrale	4.660.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	185.070.350 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	9.400.000 —
	Agricoltura	58.887.500 —
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola	164.003.718 —
	Foreste	2.012.000 —
	Bonifica integrale	1.153.098.099 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1.387.401.317 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	35.200.000 —
	Estinzione di debiti	27.305.599 —
	Partite che si compensano coll'entrata	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	62.505.599 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1.449.906 916 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.634.977.266 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1.572.471.667 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	62.505.599 —
	Totale generale	1.634.977.266 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . .	1.100.000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . .	28.981.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	80.000 —
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	15.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	5.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	2.000 —
10	Entrate ordinarie diverse	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	30.703.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267.	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	**Entrate straordinarie diverse ed eventuali**	150.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	30.853.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito . . .	*per memoria*
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
19	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267 per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali . . .	700.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	30.703.000 —
	b) straordinarie	150.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive	30.853.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle entrate	32.053.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	3.750.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	8.000.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	3.625.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	195.000 —
6	Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	190.000 —
7	Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	55.000 —
8	Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	82.000 —
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	1.200.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta ai militi della Milizia Nazionale Forestale (art. 2 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928-VII, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3207)	929.280 —
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative alla istruzione forestale della Regia Università di Firenze, facoltà agraria e forestale (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924-III n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30 e Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657)	120.000 —
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
14	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	2.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	163.260 —
16	Indennità di tramutamento al personale	81.000 —
17	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	39.600 —
18	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e alle loro famiglie	40.000 —
19	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	330.000 —
20	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.000 —
21	Fitto di locali	50.000 —
22	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
23	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria	400.000 —
24	Spese varie di rappresentanza	5.000 —
25	Spese di liti	10.000 —
26	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —
27	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —
28	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3.452.684,30
29	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano e Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932-X approvata col decreto interministeriale 20 settembre 1932-X	200.600 —
30	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*), della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	33.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
31	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	373.575,70
	Totale delle spese effettive ordinarie	23.363.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
32	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
33	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici; acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	3.680.000 —
34	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	2.200.000 —
35	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	310.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
37	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	700.000 —
38	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	600.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	7.490.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	30.853.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
39	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	700.000 —
40	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
41	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
42	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	300.000 —
43	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	200.000 —
44	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLE SPESE	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	23.363.000 —
	b) straordinarie	7.490.000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive.	30.853.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle spese.	32.053.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
	Categoria I. — Entrate effettive	30.853.000 —
	Categoria I. — Spese effettive	30.853.000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	700.000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	700.000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1941-XIX, n. 432.

Integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;

Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Vista la delega 23 febbraio 1941-XIX rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 10 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 10 bis.

Sono estese al personale in servizio, anche non continuativo, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni penali e disciplinari previste nelle leggi emanate o da emanarsi nei confronti dei mobilitati civili.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 433.

Revoca di dichiarazione di zona malarica per i comuni di Centola, Ceraso e S. Mauro Labruca (Salerno).

N. 433. R. decreto 18 aprile 1941-XIX, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate in provincia di Salerno, le dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Centola, Ceraso e S. Mauro Labruca.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 434.

Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo Piaggio » con sede in Genova.

N. 434. R. decreto 22 aprile 1941-XIX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Carlo Piaggio » con sede in Genova viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 435.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 435. R. decreto 22 aprile 1941-XIX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 e dei libri di carattere giuridico costituenti la biblioteca del defunto genitore della testatrice, disposto in suo favore dalla signora Eurosia Lissoni fu Andrea con testamento pubblico in data 15 aprile 1939-XVII, per l'incremento della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 436.

Erezione in ente morale della Fondazione « Alfredo Trombetti » con sede presso la Regia università di Bologna.

N. 436. R. decreto 24 aprile 1941-XIX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Alfredo Trombetti » con sede presso la Regia università di Bologna viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Cecilietta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Cecilietta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Di Gioia Luigi fu Francesco Paolo, alla partita 344, foglio di mappa 136, particelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, per la superficie di Ha. 148.42.98 e l'imponibile di L. 8852,63.

Il fondo confina: a nord, con le proprietà di Manolla Maria fu Francesco-Antonio e di Aiello Ottavia di Vincenzo, con la strada vicinale S. Cecilietta e con la proprietà del sig. Ni-

cola De Biase; ad est, col tratturello Foggia-Camporeale; a sud, con la proprietà del sig. Pietro Antonio Sipari fu Carmelo; ad ovest, con la strada nazionale Foggia-Napoli, con la proprietà del sig. Barone Giovanni e di nuovo con la sopra detta strada nazionale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Cecilietta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 360.000 (trecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli eventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 272. — D'ELIA

(2198)

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone e Posta Grande a Capo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Donadone e Posta Grande a Capo », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lecce Teodorico fu Antonio, foglio di mappa 32, particelle 3, 4, 5, 6, 9, per la superficie complessiva di Ha. 76.71.07 e con la rendita imponibile di L. 5504,90 (compreso il fabbricato di nuova costruzione non ancora riportato in catasto).

Detto fondo confina: a nord ed est, con fondo Donadone di Equizi e Petroni, proprietà Angeloni Raffaele e proprietà Gagliardo di Pedone Luigi; a sud, con appezzamento staccato di Pedone Luigi e strada provinciale Foggia-Manfredonia; ad ovest, con fondo Donadone detto anche S. Iacovitti di Equizi Savino;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Donadone e Posta Grande a Capo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 279. — D'ELIA

(2174)

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Conca » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Conca », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta

Arbore Margherita di Gennaro maritata Trifiletti, alla partita 109, foglio di mappa 186, particella 1, foglio di mappa 190, particella 1, per la superficie complessiva di Ha. 77.92.70 e con l'imponibile di L. 5610,74.

Il fondo è suddiviso in due appezzamenti; il primo confina: a nord-ovest, con Delli Santi Cimaglia Caterina fu Francesco; ad est e a sud, Piria Marchesa Carmen fu Raffaele; a sud-ovest e ovest, con Delli Santi Cimaglia fu Francesco. Il secondo appezzamento confina: a nord-est e a sud, con la proprietà Delli Santi Cimaglia Caterina fu Francesco; ed a ovest, con la proprietà di Di Loreto Enrico fu Valerio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 30 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Conca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 185.000 (centottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 276. — D'ELIA

(2199)

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Figora » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova, in testa alla ditta Casillo cav. Salvatore fu Francesco, alla partita 2230, foglio di mappa 3, particelle 13, 14, 22; foglio di mappa 33, particelle 2-*b*, e 4; foglio di mappa 34, particella 14; per la superficie di Ha. 111.99.40 e con l'imponibile di L. 7043,74.

Il fondo è diviso in due appezzamenti; il primo confina: a nord, con proprietà Flaviano; ad est e sud, con proprietà Filiasi; ad ovest, con la strada vicinale Tancredi. Il secondo appezzamento confina: a nord, con la strada vicinale Tancredi; ad est, con quotisti vari di Cerignola; ad ovest, con proprietà Colonna di Stigliano; a sud, con proprietà Baldelli Battista e Barone Masciarelli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Figora » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 258.000 (duecentocinquantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 277. — D'ELIA

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1941-XIX.

Disciplina della distribuzione delle « croste » provenienti dalla spaccatura delle pelli bovine ed equine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, sulla disciplina della raccolta, della salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Ritenuta la necessità di vincolare la distribuzione per usi militari e civili delle « croste » provenienti dalla spaccatura delle pelli bovine ed equine;

Sentiti il Ministero della guerra e il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Le « croste » di qualsiasi tipo, spessore e dimensione, ricavate dalla spaccatura e dalla ugualizzazione delle pelli bovine ed equine grezze di produzione nazionale e di importazione si intendono vincolate per usi militari e per usi civili.

Il vincolo riguarda le « croste » esistenti presso le concerie alla data di pubblicazione del presente decreto e quelle che saranno ricavate a partire da tale data.

Art. 2.

Le concerie assegnatarie di pelli bovine ed equine hanno l'obbligo di lavorare le « croste » ricavabili come all'art. 1 in relazione all'uso per esigenze militari e secondo le istruzioni particolari che saranno ad esse impartite.

Art. 3.

Entro il giorno 5 di ciascun mese le concerie dovranno denunciare, seguendo la procedura vigente per le pelli conciate, i quantitativi di « croste » ricavati dalla lavorazione delle pelli nel mese precedente a quello cui si riferisce la denuncia.

Nella prima denuncia dovranno essere compresi anche i quantitativi di « croste » esistenti presso ciascuna conceria alla data di pubblicazione del presente decreto.

La denuncia dovrà contenere l'indicazione della superficie e degli spessori delle « croste » secondo una preventiva selezione e raggruppamento fatti dalle concerie stesse, e sarà redatta su apposito modello.

Entro il giorno 15 di ciascun mese sarà trasmesso al Ministero della guerra un esemplare delle singole denuncie presentate dalle concerie ed uno specchio riepilogativo dei quantitativi denunciati sarà comunicato al Ministero medesimo, al Ministero delle corporazioni e al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 4.

Il Ministero della guerra comunicherà al Ministero delle corporazioni e al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, distintamente par conceria, i quantitativi di « croste » non ritenuti idonei ad usi militari e che pertanto saranno messi a disposizione per usi civili.

Per la ripartizione ed asseguazione di dette « croste » si seguiranno le stesse modalità stabilite dalla legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, per il pellame rifiutato dall'Autorità militare.

Art. 5.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.

Nomina del dott. Bruno Kiniger a sindaco e presidente del Collegio della Società anonima « Rhodiaceta italiana » con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle indagini disposte è risultato che nella Società anonima « Rhodiaceta italiana », con sede a Milano, le azioni o quote sociali appartenenti dopo il 31 agosto 1939-XVII a persone o enti di nazionalità nemica ammontano a somma eccedente il 20 % del capitale sociale;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Bruno Kiniger è nominato sindaco, assumendo la presidenza del Collegio della Società anonima « Rhodiaceta italiana », con sede a Milano.

È fatto obbligo al dott. Bruno Kiniger, quale presidente del Collegio sindacale, di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o quote sociali per l'accertamento di quelle che successivamente al 31 agosto 1939-XVII non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni Ricci — *Il Ministro per le finanze* Di Revel

(2202)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1941-XIX.

Conferimento dei poteri straordinari al vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1939-XVIII, col quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario del Consorzio medesimo nella persona dell'avv. Mario Linguiti;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX col quale veniva nominato vice commissario del Consorzio stesso il dott. Domenico Morace;

Considerate le difficoltà che nell'attuale stato di emergenza si frappongono per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti;

Decreta:

Al vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, dott. Domenico Morace vengono conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1940 e di quanto altro è di competenza dell'assemblea, relativamente a detto esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Nannini

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sostituzione del sindacatore della Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale l'avv. Aldo Erede fu nominato sindacatore della Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Erede, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giacomo Marchetti è nominato sindacatore della Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova, in temporanea sostituzione dell'avv. Aldo Erede, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1939-XVII, n. 20, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brescia;

Vista la deliberazione 29 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Brescia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Brescia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandanta dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione, della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Approvazione del piano di riparto attivo del Sindacato edile infortuni con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei sindacati di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduti il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato edile infortuni con sede in Milano, e il decreto Ministeriale 18 ottobre 1934 con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione;

Veduti i decreti Ministeriali 8 novembre 1937, 28 luglio 1938 autorizzanti la restituzione ai soci delle quote da essi corrisposte a titolo di riparto passivo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1939 con il quale i liquidatori sono stati autorizzati a ridurre a due mesi il termine concesso ai soci per inoltrare le richieste di pagamento dell'ultimo riparto attivo, ai sensi dell'art. 41 dello statuto sociale;

Vedute la relazione sulla stato della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1940 e la lettera 25 marzo 1941 con cui i liquidatori chiedono di essere autorizzati ad effettuare un ulteriore reparto attivo fra i soci corrispondente alla somma di L. 1.700.510 e giusta i criteri fissati nell'art. 41 dello statuto sociale;

Ritenuto che l'andamento della gestione liquidatrice consente di effettuare il chiesto reparto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, i liquidatori del Sindacato edile infortuni con sede in Milano sono autorizzati a ripartire fra i soci la somma di lire un milione settecentomilacinquecentodieci (L. 1.700.510) in conformità dei criteri fissati nell'art. 41 dello statuto sociale e cioè in proporzione all'ammontare complessivo delle quote di avanzo di ciascun socio per tutto il periodo della sua consociazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2203)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 66 del 15 marzo 1939-XVII, della provincia di Macerata, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Macerata;

Vista la deliberazione 23 aprile c. a. dell'assemblea generale straordinaria, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

È approvata, nel testo seguente, la modifica degli articoli 4 e 32 del Consorzio agrario provinciale di Macerata:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Macerata è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata del Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2187)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 aprile 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. in Mugnano del Cardinale.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il sig. Filomeno Masucci fu Salvatore allo scopo di dotare le organizzazioni giovanili di Mugnano del Cardinale della Casa balilla con palestra ginnastica, donava alla cessata O.N.B. con rogito notaio Titomanlio Felice in data 10 marzo 1933-XI un appezzamento di terreno sito a Mugnano del Cardinale in contrada Strazza, dell'estensione di circa mq. 2600, in castato alla partita 329 foglio di mappa 3, particella 91, confinante a sud-ovest con la via nazionale del Cardinale con un fronte di circa metri 35, a sud-est con il fabbricato Conte e l'appezzamento di terreno di Sirignano Giovanni, a nord-est con l'appezzamento di terreno del donante, dal quale si distaccherà la zona di terreno sopra descritta, del valore di L. 50.000;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Considerata la opportunità di accettare la suddetta donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di accettazione della donazione in data 24 febbraio 1934-XII a rogito notaio Titomanlio Felice, registrato ad Avellino il 15 marzo 1934-XII, al n. 1653, ivi trascritto il 20 luglio 1940-XVIII, al reg. d'ord. 8360;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. con palestra ginnastica di Mugnano del Cardinale è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

131° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 351, con il quale i signori Ines Martinotti, vedova Grignolio Piccaroli, Teresa Grignolio Piccaroli in Cavazzi, Alberto Grignolio Piccaroli, sono dichiarati decaduti dalla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « S. Ernesto » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 25 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 155, con il quale viene sostituito l'articolo secondo del decreto Ministeriale 18 agosto 1940 con il quale alla S. A. Terme Acque Tiberia, con sede in Rimini, è stata concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Colonnella », sita in territorio del comune di Rimini, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 4 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 191, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Patti Onofrio fu Stefano sulla concessione della miniera di salgemma denominata « Patti Ragusa-Cannella » (18 tumoli), sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, è trasferita ed intestata al sig. Messina Giovanni fu Pietro, domiciliato in Cattolica Eraclea.

Decreto Ministeriale 4 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 192, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla signora Mirasola Mariantonia sulla concessione della miniera di salgemma denominata « Patti Ragusa-Cannella » (18 tumoli), sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, è trasferita ed intestata al sig. Messina Giovanni fu Pietro, domiciliato in Cattolica Eraclea.

Decreto Ministeriale 4 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 193, con il quale le quote di compartecipazione spettanti ai signori Achille, Ettore, Ignazio, Silvia e Costanza Paternò Lanza e Lanza Silvia sul condominio della concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Gallitano » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta, sono trasferite all'ing. Pietro Ciulla di Gaetano, domiciliato in Palermo.

Decreto Ministeriale 10 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 292, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo argentifero denominata « Valvassera », sita in territorio dei comuni di Induno Olona e Valganna, provincia di Varese è trasferita agli eredi del sig. Umberto Girola, rappresentati dall'ing. Apreda Annibale, domiciliato in Varese.

Decreto Ministeriale 22 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 288, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, alla Concessione di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo, denominata « Montevecchio » in territorio del comune di Cesena e Roncofreddo, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 2 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 391, con il quale la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Acquarossa » in territorio del comune di Belpasso, provincia di Catania, accordata per la durata di anni trenta alla signora Agrippa Giuseppina col decreto Ministeriale 3 luglio 1935, è trasferita ed intestata alla ditta Casagrumi G. Buonaccorsi, con sede in Catania.

Decreto Ministeriale 2 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 3, con il quale è accettata la rinuncia della Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, alla concessione di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo, denominata « Predappio » in territorio del comune di Predappio, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 55, con il quale la Società Anonima di Nebida per la coltivazione di miniere è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di piombo e zinco, denominata « Nebida » sita nel territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

(2212)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1941-XIX - N. 120

	Cambio di Compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,81	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,38	—
Portogallo (Scudo)		0,7665
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5214	4,53
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,20
Id. 3,50% (1902)	73,075
Id. 3,00% Lordo	52,775
Id. 5,00% (1935)	94,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,425
Id. Id. 5,00% (1936)	95,95
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,55
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97 —
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,80
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,60
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro (Modena)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 marzo 1941-XIX, col quale il dott. Carlo Paltrinieri è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro;

Considerato che il predetto dott. Carlo Paltrinieri non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Vittorio Balletti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), in sostituzione del dott. Carlo Paltrinieri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2205)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso a posti di gruppo B e C nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio stesso anno, registro 5 Finanze, foglio 196, col quale veniva bandito un concorso per 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo stesso anno, registro 5 Finanze, foglio 260, col quale veniva bandito un concorso per 100 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, ammettendovi le donne per non oltre 20 posti;

Visto che nell'elenco dei concorsi da espletarsi durante l'anno 1941-XIX, approvato col decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII, i suindicati due concorsi per i ruoli degli Uffici provinciali del Tesoro sono compresi rispettivamente per 200 posti di gruppo *B* e 150 posti di gruppo *C*;

Visto che con la circolare della Presidenza stessa in data 4 marzo 1941-XIX n. 9255-6797.4.2.1.3.1, veniva comunicato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da bandirsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere banditi dopo il loro congedamento;

Considerato pertanto che il numero dei posti di cui ai ripetuti due concorsi va ridotto a 100 per il gruppo *B* e a 75 per il gruppo *C* - di cui 15 per le donne;

Decreta:

I 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro e i 100 posti di cui 20 per le donne di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici medesimi, messi a concorso con i suddetti decreti del 31 gennaio 1941-XIX, sono ridotti: quelli di gruppo *B* a 100 e quelli di gruppo *C* a 75 - compresi in questi ultimi 15 posti per le donne.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2220)

Varianti al concorso a posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto successivo, registro 12 Finanze, foglio 80, col quale venne indetto un concorso per 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1941-XIX, n. 3941-1175.2.5.1.3.1 con la quale veniva consentito l'espletamento di detto concorso;

Vista la circolare della Presidenza stessa in data 4 marzo 1941-XIX n. 9255-6797.4.2.1.3.1, con la quale veniva comunicato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere banditi dopo il loro congedamento;

Considerato pertanto, che il numero dei posti messi a concorso col sopracitato decreto 12 luglio 1939-XVII deve essere ridotto alla metà;

Decreta:

I posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, messi a concorso col suindicato decreto 12 luglio 1939-XVII, sono ridotti a 5 riservando gli altri 6 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere banditi dopo il loro congedamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2221)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 8 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 17, col quale si bandisce un concorso per il conferimento di n. 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso sopracitato;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Ministeriale 26 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 8 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 17, il termine per la presentazione delle domande dirette a partecipare al concorso per il conferimento di n. 11 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, bandito col decreto sopracitato, viene prorogato al 5 giugno 1941-XIX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

(2216) *Il Ministro*: TASSINARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 12 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1928-VII, n. 2716, relativo all'istituzione della Milizia nazionale della strada, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, che estende alla Milizia nazionale della strada il trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, che approva il regolamento per la Milizia nazionale della strada emesso in applicazione della citata legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940-XVIII, n. 14140 (registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro 22 Lavori pubblici, foglio 330) col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a 12 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1940-XIX, n. 16166, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice dei concorrenti a tale concorso;

Vista la nota ministeriale 28 novembre 1940-XIX con cui è stata approvata la tabella di punteggio per la valutazione dei titoli;

Vista la relazione 15 marzo 1941-XIX, presentata dalla suddetta Commissione con allegata graduatoria dei dichiarati idonei;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato della valutazione dei titoli e degli esami relativi al concorso a 12 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada indetto col succitato decreto Ministeriale 6 ottobre 1940-XIX, n. 14140:

1. Bellettini Tullio	punti 15,81	su 20
2. Tacconi Mario	» 15,63	» 20
3. Mongiò Alessandro	» 15,15	» 20
4. Franza Giovanni	» 15,13	» 20
5. Gonzati Mario	» 14,90	» 20
6. Civetta Maurizio	» 14,78	» 20
7. Cervelli Bernardo	» 14,61	» 20
8. Bertucci Giuseppantonio	» 14,28	» 20
9. Tronci Raffaele	» 13,96	» 20
10. Tescari Elio	» 13,90	» 20
11. Baravelli Giulio	» 13,85	» 20
12. Petroni Petronio	» 13,83	» 20
13. Mongiò Francesco	» 13,80	» 20
14. Bentley Giuseppe	» 13,73	» 20
15. Richiardi Silvio	» 13,63	» 20
16. Manzolini Ugo	» 13,56	» 20
17. Piccirilli Tullio	» 13,06	» 20
18. Palmieri Francesco Paolo	» 12,56	» 20
19. Piccone Camillo	» 12,46	» 20

Art. 2.

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Bellettini Tullio
2. Tacconi Mario
3. Mongiò Alessandro
4. Franza Giovanni
5. Gonzati Mario
6. Civetta Maurizio
7. Cervelli Bernardo
8. Bertucci Giuseppantonio
9. Tronci Raffaele
10. Tescari Elio
11. Baravelli Giulio
12. Petroni Petronio.

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Mongiò Francesco
2. Bentley Giuseppe
3. Richiardi Silvio
4. Manzolini Ugo
5. Piccirilli Tullio
6. Palmieri Francesco Paolo
7. Piccone Camillo

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CALLETTI

(2208)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.